IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **88**

DI DATA: **21/04/2022**

OGGETTO: **APPROVAZIONE, SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E REDDITIVITÀ ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO L1 SITO NEL CAMPUS DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 526/2022

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- Nel PTA 2021-2023 dell'Ente, nell'ambito degli Interventi di miglioramento ed efficientamento energetico previsti per rivalorizzare gli edifici del Parco Scientifico e Tecnologico, era stata indicata la possibile riqualificazione dell'edificio L1, sito presso il campus di Padriciano, riadattando spazi ormai obsoleti in spazi per uffici dedicati a possibili nuovi insediamenti, in linea con le principali richieste del mercato;
- In data 3 agosto 2021 l'Ente ha ricevuto la richiesta, da parte di un insediato, di poter ampliare i propri spazi in locazione presso Area Science Park e, in particolare, di poter usufruire a tal fine interamente dell'edificio L1 sito nel comprensorio di Padriciano;
- Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione di data 30 novembre 2021, n. 72, ha recepito la richiesta dell'insediato e l'iniziativa di ristrutturazione dell'edificio L1, riadattando spazi destinati a laboratori elettronici, ormai obsoleti, in spazi per uffici dedicati ad attività di programmazione e generazione software, contribuendo a quota parte delle spese, previa verifica e definizione degli aspetti tecnici e giuridici, allo scopo di consentire l'avvio dell'intervento e la finalizzazione di accordi collaboratovi tra l'Ente e l'insediato interessato all'iniziativa di riqualificazione;
- tale iniziativa è subordinata alla dimostrazione che Area Science Park agisca come un operatore in economia di mercato, secondo quanto indicato dalla Comunicazione 2016/C 262/01 in materia di aiuti di Stato, e necessita delle pertinenti verifiche in merito alla redditività dell'investimento;
- sulla base di tale esigenza Area Science Park, attraverso l'interpello interno n. 1/2022, ha verificato che non vi sono internamente competenze del personale in servizio a svolgere un'analisi di fattibilità economica finanziaria dell'investimento per il progetto di riqualificazione immobiliare dell'ed. L1 del Campus di Padriciano;
- a seguito dell'esito negativo dell'interpello interno, il Dipartimento di ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste si è reso disponibile a fornire il servizio sopraindicato per un importo € 3.500 IVA esclusa, pari a euro 4.270,00 IVA compresa e ha presentato in data 21/03/2022 relativo preventivo d'offerta;
- il DIA è in possesso dell'esperienza necessaria per effettuare il servizio richiesto;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del contratto al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 4.270,00 IVA compresa, sul cap. 311 del bilancio 2022, progetto 99059, che presenta la necessaria disponibilità (CIG: ZCA35CA789);

VISTI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificata dal D.L. n. 52/2012, nella formulazione introdotta dalla Legge di conversione n. 94/296 e s.m.i. in merito all'obbligo delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MEPA per importi uguali o superiori ad euro 5.000,00, IVA esclusa;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è il n. ZCA35CA789;
- che il responsabile del presente procedimento è il Direttore Generale;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Sviluppo Parco;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del contratto al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione;
- di approvare e sottoscrivere il contratto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 4.270,00 IVA compresa, sul cap. 311 del bilancio 2022, progetto 99059, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura commerciale dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Al
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
P. le Europa, 1
34100 – Trieste (TS)
C. F. 80013890324
P. IVA 00211830328

Trasmissione via PEC: dia@pec.units.it

Prot. vd. PEC

Trieste, 21 aprile 2021

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E REDDITIVITÀ ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO L1 SITO NEL CAMPUS DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK ANCHE CON OPZIONE DI INVESTIMENTO DA PARTE DI TERZI – CIG: ZCA35CA789**

Con la presente, facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI ANALISI DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E REDDITIVITÀ ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO L1 SITO NEL CAMPUS DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK ANCHE CON OPZIONE DI INVESTIMENTO DA PARTE DI TERZI CIG: ZCA35CA789

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato da Anna Sirica, Direttore Generale, domiciliata per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominata "l'Amministrazione";

premesso che

1. In data 3 agosto 2021 la Presidenza dell'Ente ha ricevuto la richiesta da parte di un insediato di ampliare i propri spazi in locazione presso Area Science Park e, in particolare, di usufruire interamente dell'edificio L1 del comprensorio di Padriciano, riadattando spazi destinati a laboratori elettronici ormai obsoleti in spazi per uffici dedicati ad attività di programmazione e generazione software, contribuendo a quota parte delle spese previa verifica e definizione degli aspetti tecnici e giuridici necessari;
2. il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione di data 30 novembre 2021, n. 72, ha recepito la richiesta dell'insediato e l'iniziativa di ristrutturazione dell'edificio L1 del campus di Padriciano allo scopo di consentire il tempestivo avvio dell'intervento;
3. tale iniziativa riguardante la destinazione esclusiva ad un singolo insediato è subordinata alla dimostrazione che Area Science Park agisca come un operatore in economia di mercato secondo quanto indicato dalla Comunicazione 2016/C 262/01 in materia di aiuti di Stato e sono necessarie le pertinenti verifiche in merito alla redditività dell'investimento;

4. con disposizione del Direttore Generale n. _____ di data _____, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, (di seguito denominato VAN), il servizio di analisi di sostenibilità finanziaria e redditività economica per la riqualificazione dell'edificio L1 sito nel Campus di Padriciano di Area Science Park, da effettuarsi attraverso il calcolo del valore attuale netto (VAN), anche con opzione di investimento da parte di terzi al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominato DIA);
5. il DIA conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il DIA ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
8. l'Amministrazione ha verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse riguardo le attività oggetto della presente proposta in capo al DIA;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto l'analisi di sostenibilità finanziaria e redditività economica per la riqualificazione dell'edificio L1 sito nel Campus di Padriciano di Area Science Park anche con opzione di investimento da parte di terzi ed in particolare:

- Analisi della congruità dell'intervento;
- Calcolo del Valore Attuale Netto e Tasso Interno di Rendimento;
- Relazione finale di redditività dell'intervento.

La responsabilità dell'esecuzione dell'attività sopracitata sarà affidata al Prof. Paolo Rosato.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e dovrà concludersi tassativamente entro 90 giorni dalla stessa. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 3.500 IVA esclusa, (Diconsi Eurotremilacinquecento,00) IVA esclusa, pari a € 4.270,00 IVA compresa. Detto importo verrà corrisposto al DIA entro 60 giorni dall'emissione delle relative fatture, come di seguito indicato:

- 1.000 € di anticipo a sottoscrizione del contratto
- 2.500 € a saldo a consegna dell'elaborato

2. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e riportare il seguente codice **CIG n. ZCA35CA789**;
3. La fattura, redata secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
4. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
5. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b)

della legge n. 190/2014. In particolare, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
6. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal DIA.

ART. 5 - SICUREZZA

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Le Parti si impegnano, inoltre, a dare l'opportuna informazione sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere nello svolgimento di attività reputate pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

ART. 6 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano - per sé, per i loro dipendenti e aventi causa - a non divulgare e a non fare divulgare, a non utilizzare e a non fare utilizzare, né nel corso dell'esecuzione del presente contratto, né successivamente, alcun dato afferente alle loro attività e a mantenere riservate, anche successivamente all'esecuzione del presente incarico, tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano ad informare i propri dipendenti del carattere confidenziale delle informazioni riservate, dell'obbligo assunto ai sensi del precedente paragrafo e a fare quanto necessario per adempiere a tale obbligo.
3. È fatto, altresì, divieto alle Parti, ai loro dipendenti e aventi causa di riprodurre, utilizzare, cedere, per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto, disegni, modelli, programmi e descrizioni di impianti, processi o prodotti.
4. Anche il presente contratto e i relativi allegati, l'oggetto delle prestazioni da esso previste, le modalità dell'adempimento delle obbligazioni, non potranno essere oggetto di diffusione e di informazione pubblicitaria da parte e nell'interesse delle Parti.
5. In caso di consegna a terzi di informazioni o documenti riservati, le Parti avranno l'obbligo di imporre al terzo analogo obbligo di riservatezza, ferma restando la loro responsabilità, come previsto al successivo paragrafo, per qualsiasi eventuale inadempimento di detto terzo al suindicato obbligo di riservatezza.
6. Le Parti si assumono la responsabilità per ogni danno che derivi all'altra parte contraente come conseguenza diretta o indiretta dell'inadempimento di quanto previsto ai precedenti paragrafi.

ART.7- UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

I risultati di tutta l'attività eseguita da DIA in esecuzione del presente contratto saranno di esclusiva e totale proprietà dell'Amministrazione.
DIA non potrà pubblicare, divulgare o comunicare a terzi alcuna informazione concernente il presente contratto in qualsiasi forma, salvo aver acquisito uno specifico consenso scritto da parte dell'Amministrazione che preciserà forma e contenuti della pubblicazione, divulgazione o comunicazione. In assenza di risposta esplicita tale consenso si considererà accordato trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di DIA. L'Amministrazione, proprietario esclusivo del diritto di copyright relativamente all'elaborato finale dell'analisi oggetto del presente contratto, potrà pubblicarlo, divulgarlo o comunicarlo in qualsiasi forma, ivi compresa la diffusione mediante Internet. A tal fine l'Amministrazione si impegna a citare che lo stesso è stato realizzato con la collaborazione di DIA.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE

2016/679 - con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, il DIA si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. Il DIA si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZCA35CA789**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. Il DIA si impegna a indicare il codice sopra indicato in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; il DIA si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il DIA si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il DIA si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il DIA è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il DIA non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Costituisce inadempimento che dà titolo per l'applicazione della penale la mancata esecuzione del servizio entro il termine di cui all'art. 3.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal DIA se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 12 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 13 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico di ciascuno dei due contraenti in eguale misura e le eventuali spese di registrazione verranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
21.04.2022
17:12:48
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre [illegible] del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: - PREVENTIVO DEL DIA DI DATA 21/03/2022;

- ALLEGATO 1 – STUDIO PRELIMINARE DI IPOTESI SOMMARIE SULL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE.